



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA

PROGETTAZIONE

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
U.O.S. GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE EDILIZIA SANITARIA

PROGETTAZIONE:
Ing. Pietrangelo Tringali
Geom. Giuseppe Antonio Paleologo

COLLABORATORI:
Gianluca Maiolino
Roberto Comandè



PROGETTO ESECUTIVO - OORR/29

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
U.O.C. SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE

SCHEMA DI CONTRATTO

I Progettisti

Il Direttore Generale
Azienda Ospedaliera

Dott. F.A. BENEDETTO

Il Responsabile del
Procedimento

Per. Ind. Giovanni Triolo

Il Dirigente f.f.
UOS GATES
Ing. Pietrangelo TRINGALI

Il DIRETTORE f.f.
UOC Gestione Tecnico Patrimoniale
Ing. Carmelo Giuseppe FERA

Scala

Pratica

Identif.

Tav.

Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
B	SETTEMBRE 2016	AGGIORNAMENTO	TRINGALI PALEOLOGO MAIOLINO - COMANDE'	TRINGALI PALEOLOGO TRIOLO	FERA	FERA
A	AGOSTO 2016	PRIMA EMISSIONE	PALEOLOGO MAIOLINO	PALEOLOGO TRIOLO	FERA	FERA

--

PROGETTO OORR/29 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA UOC SERVIZIO IMMUNO TRASFUSIONALE"

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori Progetto OORR29 "Manutenzione straordinaria UOC Servizio Immune Trasfusionale" 1° piano Corpo T Ospedali Riuniti si Reggio Calabria.

L'anno 2016 del mese di _____ il giorno _____ nei locali della Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria siti in Via Provinciale Spirito Santo, 24 , dinanzi a me, _____ autorizzato a rogare, _____

gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:===

a) _____ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell' Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria partiva IVA n° 01367190806, che rappresenta nella sua qualità di _____ dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di seguito nel presente atti denominata semplicemente "Stazione Appaltante";===

b) _____ che interviene in questo Atto in qualità di _____ che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore" .
componenti della cui identità personale e capacità giuridica io _____ sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con determina n. in data, esecutiva, è stato approvato il progetto OORR29 "Manutenzione straordinaria UOC Servizio Immuno Trasfusionale" da parte dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria, per un importo dei lavori da appaltare di €..... di cui € per lavori ed € per oneri per la la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- che in seguito a, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del in data, l'appalto è stato aggiudicato al sunnominato

- appaltatore per il prezzo complessivo di € come di seguito specificato, in seguito all'offerta
- che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data rubricato al protocollo n.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori del Progetto OORR29 "Manutenzione straordinaria UOC Servizio ImmunoTrasfusionale". L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e gli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Fanno, altresì, parte del contratto i prezzi unitari soggetti al ribasso offerto in sede di gara.

Articolo 3 – Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a € (diconsi €.....) di cui:
 - a) €..... per lavori ;
 - b) €per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
2. L'importo contrattuale è escluso dall'I.V.A.
3. Il contratto è stipulato interamente "a misura".

Articolo 4 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di all'indirizzo presso
2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante
3. Ai sensi della normativa vigente, se l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di una anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle condizioni stabilite nel suddetto art. 35 comma 18 D.Lgs n. 50/2016.
3. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
4. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo della restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tal caso sulle somme restituite spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

Articolo 6 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è fissato in giorni **90 (novanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 7 – Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo **1,0‰** dell'importo contrattuale.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
3. Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, è riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione pari all'1‰ giornaliero dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale netto dei lavori per ogni giorno di anticipazione nella consegna delle opere rispetto al termine contrattualmente previsto.

Articolo 8 – Sospensioni o riprese dei lavori

1. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dalla norma.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al

direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 9 – Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza della normativa vigente in materia.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e per consentire il regolare svolgimento delle attività sanitarie;
- d) verifiche, esplorazioni, e simili che possano occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 28 del presente documento.

Articolo 10 – Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti nel CSA.
2. La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari di progetto;
3. I lavori verranno contabilizzati a misura. Le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. I prezzi si intendono tutti soggetti a ribasso contrattuale.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11 – Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. Si applica la disciplina vigente in materia.

Articolo 12 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia. Le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base ai nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. L'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del D.lgs 163/06 e successive modificazioni e aggiornamenti.
3. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
4. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del D.P.R. 207/2010.
5. In particolare, in conformità con il disposto di cui all'art. 163, comma 1, lett. a) del regolamento generale (D.P.R. 207/2010), per valutare i nuovi prezzi saranno utilizzate le voci contenute nel prezzario Regione Calabria anno 2013 utilizzato dalla stazione appaltante per la redazione del progetto esecutivo.
6. Qualora alcuni prezzi non si riscontrassero nel sopraccitato Prezzario si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal D.Lgs. 50/2016.

Articolo 13 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% non inferiore a € 50.000 ai sensi dell'art. 26 del CSA.
2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato

di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.

4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo definitivo.

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 14 – Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di appalto, spettando all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di legge.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 15 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi d'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16 – Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;

- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
 - perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contattare con la pubblica amministrazione.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 17 – Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il cui importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno devolute a norma di legge all'autorità ordinaria. Il foro competente è quello di **Reggio Calabria**.

Articolo 18 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di legge.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della

richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 19 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi;
 - b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20 – Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione Committente, si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto o azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs n. 50/2016.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell'impresa ammandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 art. 48 del D.Lgs n. 50/2016

Articolo 21 – Disciplina antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo in materia antimafia; a tal fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs n. 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Articolo 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Tutti i flussi finanziari dovranno poter essere tracciati secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e dall'art.6 della Legge 17 dicembre 2010 n.217 "Misure urgenti in materia di sicurezza".

Articolo 23 – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto della normativa vigente in materia. I lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. La quota subappaltabile relativa alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili OS28 e OS30, non potrà superare la percentuale stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 24 – Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di €..... (.....) pari al per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è vincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stanti di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente, Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Impresa per la quale la garanzia è prestata.

Articolo 25 – Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. A norma di legge, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di Euro (Euro).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di Euro (Euro)

Articolo 26 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- il capitolato speciale d'appalto;
 - gli elaborati tecnici progettuali (architettonici, impiantistici,...)
 - l'elenco dei prezzi unitari;
 - il piano di sicurezza e di coordinamento D.Lgs n. 81/2008;
 - il cronoprogramma dei lavori;
 - l'offerta della ditta aggiudicatrice
 - le polizze di cui all'art. 24 e 25.

Articolo 27 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare, il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 il regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli applicabili, il D.Lgs. del 09 aprile 2008 n. 81.

Articolo 28 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento finale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'Appaltatore

L'Ufficiale Rogante

